

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 17 gennaio 2024, n. 52

Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (24G00069)

(GU n.91 del 18-4-2024)

Vigente al: 3-5-2024

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Puo' altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore

restauratore di beni culturali»;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina «al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalita' per lo svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita' abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112;

Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022;

Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticita' relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019;

Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticita' applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa;

Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale, la necessita' di procedere, previamente, all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le difficolta' attuative e adeguare le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita', nonche' l'organizzazione logistica delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni interessate;

Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca

reso in data 8 novembre 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota del 24 novembre 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita' finalizzate ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»).

2. Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalita' di cui al presente regolamento:

a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice;

b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito:

1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico);

4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali);

5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;

6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331;

- 7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
- 8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).

Art. 3

Domanda di partecipazione e modalita' di svolgimento delle prove di idoneita'

1. Le prove di idoneita' sono indette con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura, <https://cultura.gov.it> che ne stabilisce le modalita' di svolgimento. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneita' i soggetti di cui all'articolo 2.

2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione:

a) i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, di aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale;

b) i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, i titoli di studio conseguiti e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale.

3. Nella domanda sono altresì indicati i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione, che e' destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.

4. I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto al rimborso della tassa versata.

Art. 4

Prove di esame

1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.

2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di piattaforma dedicata, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla, da svolgersi in sessanta minuti, sulle materie di cui all'Allegato B al presente regolamento e sulla legislazione dei beni culturali.

3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito complesso a risposta aperta e argomentata, relativo a un intervento di progettazione in materiali e metodi, concernente uno dei settori di cui all'Allegato A al presente regolamento, da svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta e argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

4. Le prove di cui ai commi 2 e 3, primo periodo, si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende acquisita con il conseguimento, in ciascun quesito, del punteggio non

inferiore a sessanta centesimi.

5. Durante l'espletamento delle prove, la Commissione di cui all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la segretezza di tutte le fasi preparatorie.

6. I quesiti della prova teorica sono proposti dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Ministero della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87. I quesiti della prova tecnica sono proposti dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro «Alfonso Gallo».

7. È garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca. Allo scopo, la Commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca.

Art. 5

Composizione e compiti della Commissione

1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da parte dei candidati, è nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all'articolo 4, di seguito denominata Commissione, che ha sede presso il Ministero della cultura ed è composta da undici membri, di cui:

a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente;

b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 87 del 2009;

c) quattro designati dal Ministro dell'università e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;

d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.

2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o più dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area Funzionari (ex terza area).

3. Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame di cui all'articolo 4, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Con avviso successivo alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, la Commissione provvede all'indicazione delle date e delle sedi di svolgimento delle prove.

6. La Commissione, inoltre:

a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati:

1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;

2) capacità di impostazione interdisciplinare;

3) padronanza lessico-tecnica;

4) svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, nei termini stabiliti;

5) corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata.

b) predispone le prove di cui all'articolo 4 sulla base dei quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4;

c) al termine delle prove di idoneità, predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura.

7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

1. I candidati che hanno superato le prove di idoneità di cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali».

2. L'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.

Art. 7

Pubblicità

1. La pubblicazione degli atti di cui al presente regolamento sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro della cultura
Sangiuliano

Il Ministro dell'università
e della ricerca
Bernini

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 594

Allegato A

(articoli 3, comma 2 e 4, comma 3)

Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
- 2) Superfici decorate dell'architettura;

- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
- 11) Strumenti musicali;
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

Allegato B

(articoli 4, comma 2 e 5, comma 1)

Settori scientifico-disciplinari

(come definiti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;

ICAR/17 - Disegno;

ICAR/19 - Restauro;

L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;

M-STO/01 - Storia medievale;

M-STO/02 - Storia moderna;

M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;

M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;

M-STO/09 - Paleografia;

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;

IUS/10 - Diritto amministrativo.

Settori artistico-disciplinari

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro;

ABPR30 Tecnologia dei materiali;

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume;

ABVPA61 Beni culturali e ambientali;

ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali;

ABVPA63 Museologia;

ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi;

ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro;

ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro;

ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro;

ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro;

ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro;

ABST49 Teoria e storia del restauro;

ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee;

ABPR24 Restauro per la pittura;

ABPR25 Restauro per la scultura;

ABPR26 Restauro per decorazione;

ABPR27 Restauro dei materiali cartacei;

ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi;

ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.